

Legge
sulla procedura di ricorso in materia di esecuzione e fallimento
(LPR)¹
 (del 27 aprile 1992)

IL GRAN CONSIGLIO
 DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO

visto il messaggio 5 febbraio 1991 n. 3748 del Consiglio di Stato,

decreta:

CAPITOLO I
Campo di applicazione e competenza

Campo di applicazione

Art. 1 ¹La legge si applica ai procedimenti di diritto esecutivo federale che hanno determinato un provvedimento da parte di un organo di esecuzione e fallimento.

²Con organi di esecuzione e fallimento si intendono segnatamente:

- a) l'ufficio d'esecuzione e l'ufficio dei fallimenti;²
- b) l'adunanza dei creditori nel fallimento e nel concordato;
- c) l'amministrazione speciale del fallimento;
- d) il commissario del concordato;
- e) il liquidatore nel concordato con abbandono dell'attivo;
- f) ...³

Oggetto

Art. 2 La legge regola il ricorso:⁴

- a) contro ogni provvedimento contrario alla legge federale sull'esecuzione e sul fallimento;
- b) contro ogni provvedimento inopportuno;
- c) per denegata o ritardata giustizia.

Competenza

Art. 3⁵ La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello (CEF), quale autorità di vigilanza, è competente per l'evasione del ricorso.

Trasmissione d'ufficio

Art. 4 ¹L'Autorità cantonale incompetente trasmette d'ufficio gli atti a quella competente e ne dà comunicazione al ricorrente.⁶

²I termini si reputano osservati se lo erano quando l'atto è stato insinuato all'Autorità incompetente.

Diritto suppletorio e ricsuzione⁷

Art. 5 ¹In tutti i casi per i quali la presente legge non contiene disposizioni speciali sul procedimento, si applica la legge sulla procedura amministrativa del 24 settembre 2013.⁸

¹ Titolo modificato dalla L 12.3.1997; in vigore dal 6.6.1997 - BU 1997, 274.

² Lett. modificata dalla L 12.3.1997; in vigore dal 6.6.1997 - BU 1997, 274.

³ Lett. abrogata dalla L 12.3.1997; in vigore dal 6.6.1997 - BU 1997, 274.

⁴ Frase modificata dalla L 12.3.1997; in vigore dal 6.6.1997 - BU 1997, 274.

⁵ Art. modificato dalla L 12.3.1997; in vigore dal 6.6.1997 - BU 1997, 274.

⁶ Cpv. modificato dalla L 12.3.1997; in vigore dal 6.6.1997 - BU 1997, 274.

⁷ Nota marginale modificata dalla L 12.3.1997; in vigore dal 6.6.1997 - BU 1997, 274.

⁸ Cpv. modificato dalla L 24.9.2013; in vigore dal 1.3.2014 - BU 2013, 481.

²La ricsuzione è disciplinata dall'articolo 10 della legge dell'11 aprile 1889 sulla esecuzione e sul fallimento.⁹

Registro dei ricorsi¹⁰

Art. 6¹¹ L'ufficio di esecuzione e l'ufficio dei fallimenti tengono aggiornato un apposito registro dei ricorsi con i fatti procedurali rilevanti.

CAPITOLO II Norme generali di procedura

Ricorso

a) forma¹²

Art. 7 ¹L'atto di ricorso deve essere presentato in forma scritta all'organo di esecuzione e fallimento che ha preso il provvedimento impugnato, in tante copie quante sono le parti interessate più due (per l'organo e per l'autorità di vigilanza).¹³

²Va redatto in lingua italiana, firmato dalla parte o dal suo rappresentante: in questo caso va unita la procura.

³L'atto deve indicare:

- a) le domande;
- b) la motivazione, anche sommaria;
- c) i mezzi di prova.

⁴Devono essere prodotti:

- a) il provvedimento impugnato;
- b) la busta d'intimazione o altro mezzo per provare la data di notifica;
- c) i mezzi di prova già disponibili.

⁵Se mancano la firma di una parte, di un patrocinatore legittimato o la relativa procura oppure le allegazioni e gli allegati prescritti o se gli atti sono carenti nella documentazione o non redatti in lingua italiana, è fissato un termine perentorio, non superiore a quello di ricorso, per rimediare, con la comminatoria che altrimenti l'atto non sarà preso in considerazione e il ricorso sarà dichiarato irricevibile.¹⁴

⁶Gli atti illeggibili, sconvenienti o prolissi sono rimandati alla parte interessata, con l'invito a rifarli e con la comminatoria di cui al cpv. 5.

b) termini

Art. 8¹⁵ ¹Il ricorso deve essere presentato entro dieci giorni da quello in cui il ricorrente ha avuto notizia del provvedimento.

²Nelle esecuzioni cambiarie e quando il diritto federale lo prevede il termine è ridotto a cinque giorni.

³Il ricorso, come ogni altro atto processuale, deve pervenire all'autorità competente, o essere stato consegnato alle PTT svizzere o a una rappresentanza diplomatica o consolare svizzera all'estero, l'ultimo giorno del termine al più tardi.

⁴È ammesso in ogni tempo il ricorso per denegata o ritardata giustizia.

c) istruttoria preliminare

Art. 9¹⁶ ¹L'organo di esecuzione e fallimento trasmette immediatamente all'autorità di vigilanza una copia del ricorso per conoscenza, anche se non rispettosa delle forme procedurali.

²L'Autorità di vigilanza, ricevuto un ricorso, può dichiararlo irricevibile senza ulteriori atti istruttori se lo stesso è infondato o temerario.

⁹ Cpv. modificato dalla L 24.6.2010; in vigore dal 1.1.2011 - BU 2010, 320; precedente modifica: BU 1997, 274.

¹⁰ Nota marginale modificata dalla L 12.3.1997; in vigore dal 6.6.1997 - BU 1997, 274.

¹¹ Art. modificato dalla L 12.3.1997; in vigore dal 6.6.1997 - BU 1997, 274.

¹² Nota marginale modificata dalla L 12.3.1997; in vigore dal 6.6.1997 - BU 1997, 274.

¹³ Cpv. modificato dalla L 12.3.1997; in vigore dal 6.6.1997 - BU 1997, 274.

¹⁴ Cpv. modificato dalla L 12.3.1997; in vigore dal 6.6.1997 - BU 1997, 274.

¹⁵ Art. modificato dalla L 12.3.1997; in vigore dal 6.6.1997 - BU 1997, 274.

¹⁶ Art. modificato dalla L 12.3.1997; in vigore dal 6.6.1997 - BU 1997, 274.

³L'organo di esecuzione e fallimento fissa alle parti interessate un termine non superiore a quello di ricorso per presentare le osservazioni.

⁴Per le osservazioni valgono le formalità dell'art. 7: esse vanno notificate alle parti interessate dall'organo di esecuzione e fallimento.

⁵Presentate dalle parti le osservazioni o scaduto il termine per produrle, l'incarto è trasmesso entro un termine pari a quello di ricorso all'autorità di vigilanza con le osservazioni dell'organo di esecuzione e fallimento.

d) effetto sospensivo

Art. 10¹⁷ ¹Se con il ricorso viene chiesto l'effetto sospensivo, l'organo di esecuzione e fallimento trasmette immediatamente all'autorità di vigilanza il ricorso con l'incarto completo e il suo preavviso sull'effetto sospensivo.

²Deciso sull'effetto sospensivo con ordinanza presidenziale, l'autorità di vigilanza retrocede l'incarto all'organo di esecuzione e fallimento per l'istruttoria preliminare.

³È in facoltà del presidente dell'autorità di vigilanza concedere l'effetto sospensivo anche se non richiesto.

e) effetto devolutivo

Art. 11¹⁸ ¹Il ricorso esplica effetto devolutivo.

²Entro il termine dell'art. 9 cpv. 5 per la trasmissione delle osservazioni, l'organo di esecuzione e fallimento è ancora legittimato ad annullare o modificare il provvedimento, previa notifica di un nuovo provvedimento alle parti interessate e all'autorità di vigilanza: in tal caso dovrà essere espressamente menzionato il diritto di nuovo ricorso.

Ulteriore scambio di allegati

Art. 12¹⁹ Il presidente dell'autorità di vigilanza può ordinare un ulteriore scambio di allegati scritti o citare le parti interessate e l'organo di esecuzione e fallimento a un'udienza.

Ferie

Art. 13 Come ferie valgono quelle stabilite dalla legge federale sull'esecuzione e sul fallimento.

Notificazioni

Art. 14 ¹Alle notificazioni si applicano le corrispondenti norme della procedura civile (art. da 120 a 126 CPC), riservate le norme relative alla legge federale sull'esecuzione e sul fallimento.

²L'invio per raccomandata è il mezzo di notifica usuale.

³Iniziata la procedura, il ricorrente e le altre parti interessate devono predisporre a ricevere le notifiche degli atti connessi.²⁰

Rappresentanza processuale

Art. 15 La rappresentanza processuale è riconosciuta:

- a) a chi detiene una rappresentanza legale;
- b) agli avvocati ammessi al libero esercizio della professione nel Cantone e ai loro praticanti;
- c) ai fiduciari con l'autorizzazione cantonale.

Art. 15a ...²¹

Spese processuali

Art. 16²² ¹La procedura di ricorso come pure quella di revisione e di interpretazione sono gratuite.

¹⁷ Art. modificato dalla L 12.3.1997; in vigore dal 6.6.1997 - BU 1997, 274.

¹⁸ Art. modificato dalla L 12.3.1997; in vigore dal 6.6.1997 - BU 1997, 274.

¹⁹ Art. modificato dalla L 12.3.1997; in vigore dal 6.6.1997 - BU 1997, 274.

²⁰ Cpv. modificato dalla L 12.3.1997; in vigore dal 6.6.1997 - BU 1997, 274.

²¹ Art. abrogato dalla L 3.6.2002; in vigore dal 30.7.2002 - BU 2002, 221; introdotto dalla L 12.3.1997 - BU 1997, 274.

²² Art. modificato dalla L 12.3.1997; in vigore dal 6.6.1997 - BU 1997, 274.

²La parte o il suo rappresentante che agisce in modo temerario o in mala fede può essere condannata a una multa sino a 1'500 franchi, nonché al pagamento di una tassa di giustizia secondo l'art. 30 della Legge sulla tariffa giudiziaria e delle spese.

Indennità alle parti

Art. 17²³ Nella procedura di ricorso come pure in quella di revisione e di interpretazione non è riconosciuta alcuna indennità alle parti.

Indennità ai testi e ai periti

Art. 18 Le indennità ai testi e ai periti sono quelle previste dalla legge sulla tariffa giudiziaria.

CAPITOLO III **Istruzione probatoria**

Accertamento della fattispecie e applicazione del diritto

Art. 19 ¹L'Autorità di vigilanza accerta d'ufficio i fatti, non è vincolata alle domande di prova delle parti, valuta le prove secondo il suo libero convincimento ed applica d'ufficio il diritto.

²Le parti sono tenute a presentare tutti i documenti e ad indicare tutti i mezzi di prova rilevanti per la valutazione del caso.

³Delle discussioni istruttorie e delle assunzioni di prove, da svolgersi in contraddittorio, deve essere tenuto verbale.

⁴Va tenuto conto del comportamento processuale delle parti, ad esempio del rifiuto di ottemperare a una citazione personale, di rispondere alle domande formulate o di produrre i mezzi di prova richiesti.

Prove

Art. 20 ¹La verità di un fatto viene accertata in giudizio mediante:

- a) l'ammissione delle parti;
- b) i documenti;
- c) i testimoni;
- d) l'ispezione;
- e) le perizie;
- f) l'interrogatorio formale delle parti.

²Sulle modalità dell'assunzione delle prove si applicano le corrispondenti norme della procedura civile.

³L'Autorità di vigilanza, sotto sua responsabilità, può affidare ogni atto istruttorio, compresa l'audizione dei testimoni, al funzionario che funge da segretario, come pure all'ufficiale e al supplente dell'ufficio d'esecuzione e dei fallimenti competente per territorio, purché essi non siano parte del procedimento.²⁴

CAPITOLO IV **Sentenze e ordinanze**

Sentenze

a) formalità²⁵

Art. 21 ¹Le sentenze dell'Autorità di vigilanza sono pronunciate in nome della Repubblica e Cantone del Ticino.

²Esse devono, a pena di nullità, contenere:

- a) il luogo, il giorno, il mese e l'anno in cui furono pronunciate;
- b) l'indicazione del nome dei giudici che presero parte alla decisione nonché del segretario;
- c) l'indicazione delle parti e dei loro rappresentanti o patrocinatori;
- d) le domande;
- e) l'esposizione dei motivi di fatto e di diritto;

²³ Art. modificato dalla L 12.3.1997; in vigore dal 6.6.1997 - BU 1997, 274.

²⁴ Cpv. modificato dalla L 12.3.1997; in vigore dal 6.6.1997 - BU 1997, 274.

²⁵ Nota marginale modificata dalla L 12.3.1997; in vigore dal 6.6.1997 - BU 1997, 274.

- f) i dispositivi;
- g) la firma del presidente e del segretario nonché il bollo d'ufficio.

³La sentenza deve espressamente indicare che è impugnabile, entro dieci giorni dalla notificazione rispettivamente cinque nelle esecuzioni cambiarie, con il rimedio di diritto ordinario del ricorso al Tribunale federale per violazione del diritto federale o dei trattati internazionali conclusi dalla Confederazione, come pure per eccesso o abuso nell'apprezzamento.²⁶

⁴La sentenza che ammette il ricorso può riformare il provvedimento impugnato o annullarlo con rinvio all'organo di esecuzione e fallimento per nuovo giudizio come ai considerandi.²⁷

b) divieto della reformatio in peius²⁸

Art. 22²⁹ Il giudizio dell'autorità di vigilanza non può andare oltre le conclusioni delle parti, salvo in caso di nullità del provvedimento oggetto di ricorso.

c) notificazione³⁰

Art. 23 La cancelleria procede entro dieci giorni, ridotti a cinque nell'esecuzione cambiaria, alla notificazione delle copie alle parti interessate e all'organo di esecuzione e fallimento.

d) esecutività³¹

Art. 24 ¹Le sentenze dell'Autorità di vigilanza sono esecutive dal giorno successivo a quello della notificazione.

²È riservato l'effetto sospensivo dell'art. 36 della Legge federale sull'esecuzione e sul fallimento.

Ordinanze

Art. 24a³² Le decisioni riferite agli art. 7 cpv. 5 e 6, 10 cpv. 2 e 3, 12 della presente legge, come pure a ogni atto procedurale interlocutorio, sono rese con ordinanze.

CAPITOLO IVa³³

Fine della procedura senza sentenza

Controversia divenuta senza oggetto

Art. 24b³⁴ ¹L'autorità di vigilanza, udite le parti, stralcia il ricorso dai ruoli se una controversia è divenuta senza oggetto o priva di interesse giuridico.

²La mancanza di interesse è presunta se per un anno non vi è stato alcun atto processuale: in tal caso lo stralcio è ordinato d'ufficio senza contraddittorio. Il termine non decorre quando le parti sono in attesa dell'emanazione della sentenza.

³Resta riservata la restituzione del termine (art. 33 cpv. 4 LEF).

Desistenza, acquiescenza e transazione

Art. 24c³⁵ ¹La desistenza del ricorrente, l'acquiescenza della controparte interessata e la transazione pongono fine alla controversia e hanno forza di cosa giudicata.

²L'autorità di vigilanza ne dà atto alle parti e stralcia il ricorso dai ruoli.

CAPITOLO V Rimedi di diritto

Rimedi di diritto

²⁶ Cpv. modificato dalla L 12.3.1997; in vigore dal 6.6.1997 - BU 1997, 274.

²⁷ Cpv. introdotto dalla L 12.3.1997; in vigore dal 6.6.1997 - BU 1997, 274.

²⁸ Nota marginale modificata dalla L 12.3.1997; in vigore dal 6.6.1997 - BU 1997, 274.

²⁹ Art. modificato dalla L 12.3.1997; in vigore dal 6.6.1997 - BU 1997, 274.

³⁰ Nota marginale modificata dalla L 12.3.1997; in vigore dal 6.6.1997 - BU 1997, 274.

³¹ Nota marginale modificata dalla L 12.3.1997; in vigore dal 6.6.1997 - BU 1997, 274.

³² Art. introdotto dalla L 12.3.1997; in vigore dal 6.6.1997 - BU 1997, 274.

³³ Capitolo introdotto dalla L 12.3.1997; in vigore dal 6.6.1997 - BU 1997, 274.

³⁴ Art. introdotto dalla L 12.3.1997; in vigore dal 6.6.1997 - BU 1997, 274.

³⁵ Art. introdotto dalla L 12.3.1997; in vigore dal 6.6.1997 - BU 1997, 274.

Art. 25 I rimedi di diritto sono:

- a) la revisione;
- b) l'interpretazione.

La revisione

a) motivi

Art. 26³⁶ Contro le sentenze dell'autorità di vigilanza è dato il rimedio della revisione:

- a) se l'autorità non ha considerato, per inavvertenza, fatti rilevanti che risultano dagli atti o se la sentenza contiene disposizioni fra di loro contraddittorie;
- b) se una parte afferma e prova fatti rilevanti che non risultano dagli atti e che determinano la nullità dell'esecuzione o del provvedimento;
- c) se una parte non è stata sentita.

b) forma

Art. 27 ¹La domanda di revisione deve essere presentata in forma scritta e in lingua italiana in tante copie quante sono le parti interessate più due.

²L'atto deve contenere:

- a) l'indicazione dell'Autorità di vigilanza cui l'atto è diretto;
- b) l'indicazione esatta delle parti e del loro domicilio;
- c) l'indicazione precisa dei punti della sentenza di cui si chiede la revisione;
- d) le domande;
- e) la motivazione;
- f) l'indicazione dei fatti e dei mezzi di prova, nell'ipotesi dell'art. 26 lett. b);
- g) la firma di chi chiede la revisione o del suo rappresentante.

³Devono essere prodotti:

- a) la sentenza impugnata;
- b) la busta d'intimazione o altro mezzo per provare la data di notifica;
- c) i mezzi di prova, nell'ipotesi dell'art. 26 lett. b).

⁴La domanda di revisione è nulla se mancano le formalità di cui al cpv. 2 lett. d), e), g) di questo articolo nonché quelle del cpv. 2 lett. f) nell'ipotesi dell'art. 26 lett. b).

c) termini

Art. 28 ¹La domanda di revisione di una sentenza si propone entro dieci giorni dalla notifica all'Autorità di vigilanza che ha giudicato.

²La domanda è notificata alle parti che, entro il termine di dieci giorni, possono inoltrare le loro osservazioni.

³Nelle esecuzioni cambiarie il termine è ridotto a cinque giorni.

d) effetti

Art. 29³⁷ ¹La domanda di revisione ha effetto sospensivo soltanto per ordinanza del presidente dell'autorità di vigilanza.

²L'Autorità di vigilanza che accoglie la domanda di revisione annulla in tutto o in parte la sentenza impugnata e pronuncia nuovamente sulla lite.

³Non è motivo di ricusazione l'aver deciso il ricorso.

L'interpretazione

a) motivi

Art. 30³⁸ Se in una sentenza dell'autorità di vigilanza vi sono dispositivi ambigui od oscuri, o se essi contengono errori di redazione o di calcolo, l'autorità li interpreta o li rettifica.

b) forma

Art. 31 ¹La domanda di interpretazione deve essere presentata in forma scritta e in lingua italiana in tante copie quante sono le parti interessate più due.

³⁶ Art. modificato dalla L. 12.3.1997; in vigore dal 6.6.1997 - BU 1997, 274.

³⁷ Art. modificato dalla L. 12.3.1997; in vigore dal 6.6.1997 - BU 1997, 274.

³⁸ Art. modificato dalla L. 12.3.1997; in vigore dal 6.6.1997 - BU 1997, 274.

2L'atto deve contenere, sotto pena di nullità:

- a) l'indicazione precisa dei punti della sentenza di cui si chiede l'interpretazione;
- b) la motivazione;
- c) la firma di chi chiede l'interpretazione o del suo rappresentante.

c) termini

Art. 32 1La domanda di interpretazione di una sentenza si propone entro dieci giorni dalla notifica all'Autorità di vigilanza che ha giudicato.

2La domanda può essere notificata alle parti, che entro il termine di dieci giorni possono inoltrare le loro osservazioni.

3Nelle esecuzioni cambiarie il termine è ridotto a cinque giorni.

d) effetti

Art. 33 1La domanda di interpretazione ha effetto sospensivo soltanto per ordinanza del presidente dell'autorità di vigilanza.³⁹

2L'autorità di vigilanza che trova giustificata la domanda di interpretazione toglie l'ambiguità o l'oscurità dei dispositivi della sentenza, senza cambiarne la sostanza, e corregge semplici errori di redazione o di calcolo.

CAPITOLO VI

Norme transitorie, disposizioni abrogative ed entrata in vigore

Norme transitorie

Art. 34⁴⁰ 1Le disposizioni di questa legge si applicano ai reclami introdotti dopo la sua entrata in vigore.

2I rimedi di diritto di questa legge si applicano alle sentenze emanate dall'autorità di vigilanza dopo la sua entrata in vigore.

Disposizioni transitorie della modifica del 12 marzo 1997

Art. 34a⁴¹ Le modifiche del 12 marzo 1997 delle disposizioni di procedura si applicano a partire dalla loro entrata in vigore ai procedimenti in corso, in quanto con essi compatibili.

Disposizioni abrogative

Art. 35 1Riservato l'art. 34, è abrogata l'Ordinanza per la procedura di ricorso in tema di esecuzione e fallimenti dell'11 ottobre 1946.

2Il cpv. 3 dell'art. 12 della Legge cantonale di attuazione della legge federale sull'esecuzione e sul fallimento dell'8 marzo 1911 è abrogato.

Entrata in vigore

Art. 36 1Trascorsi i termini per l'esercizio del diritto di referendum, la presente legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi.

2Il Consiglio di Stato ne stabilisce l'entrata in vigore.⁴²

Pubblicata nel BU **1992**, 225.

³⁹ Cpv. modificato dalla L 12.3.1997; in vigore dal 6.6.1997 - BU 1997, 274.

⁴⁰ Cfr. O per la procedura di ricorso in tema di esecuzione e fallimenti dell'11.10.1946 - BU 1946, 104.

⁴¹ Art. introdotto dalla L 12.3.1997; in vigore dal 6.6.1997 - BU 1997, 274.

⁴² Entrata in vigore: 1° ottobre 1992 - BU 1992, 225.